

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SOLAR COMMUNITY PIEMONTE – COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE"

Rev. 1 del 9/4/2026

Titolo I - Denominazione, sede, durata

Articolo 1

1.1 È costituita sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del D.lgs. 199/2021 l'associazione SOLAR COMMUNITY PIEMONTE – COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE, anche siglabile in "SOLAR COMMUNITY PIEMONTE - CER", di seguito CER o Associazione.

1.2 L'acronimo ETS e la denominazione Altro Ente del Terzo Settore possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). L'aggiunta dell'acronimo ETS non comporta modifica statutaria.

1.3 L'Associazione è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dall'art. 9.

1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale e regionale pro tempore vigente.

1.5 L'Associazione ha sede in Vinovo, via Candiolo n. 39.

1.6 Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea e non comporta modifica statutaria.

Articolo 2

2.1 La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

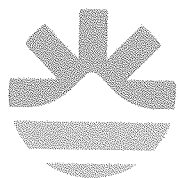
Titolo II - Scopo e Attività esercitate

Articolo 3

3.1 Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e pertanto viene costituita al fine di produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili e con l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri o al territorio in cui opera, senza generazione di profitti finanziari.

3.2 L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- perseguire i benefici ambientali, economici e sociali derivanti dalla produzione, dall'autoconsumo e dalla condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili, promuovendo modelli di sostenibilità, l'efficienza energetica e il contrasto alla povertà energetica a livello locale;



- sostenere la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili;
- promuovere l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;
- contrastare la povertà energetica attraverso progetti e iniziative sociali;
- valorizzare il ruolo dei soci nella transizione energetica, garantendo un'equa distribuzione dei benefici economici, ambientali e sociali.

3.3 Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione organizzerà la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER.

A tal fine, potrà:

- o richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- o richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- o monitorare produzione e consumi dei propri soci membri con finalità di verifica e rendicontazione;
- o accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri;
- o ripartire i benefici economici tra i membri.

3.4 In base alle norme vigenti e a quanto definito dal GSE e dall'ARERA, la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare una pluralità di configurazioni, ovvero specifiche zone indeterminate da una cabina primaria della rete elettrica nazionale, all'interno delle quali avviene autoconsumo diffuso, ovvero la condivisione virtuale dell'energia prodotta da fonte rinnovabile fra almeno un produttore ed un consumatore.

3.5 L'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

3.6 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 alla lettera

e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" (ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/2025).

Articolo 4

4.1 L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi di cui all'art. 3.2, nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a entità giuridiche in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari o utili alla realizzazione del rispettivo scopo e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

4.2 Le attività diverse sono svolte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, in via secondaria e strumentale. In accordo con l'art. 4.1, l'Associazione potrà valutare di svolgere, sia direttamente che mediante terzi, attività quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione dell'installazione di impianti a fonte rinnovabile;

- l'assistenza nella progettazione e nel monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti di produzione;
- la promozione di attività volte all'efficientamento dei consumi e della spesa energetica;
- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

Titolo III - Patrimonio e Risorse economiche, Ripartizione dei Benefici

Articolo 5

5.1 Il patrimonio è costituito da:

- beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori;
- beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuale quota di iscrizione versata dagli associati;
- eventuali donazioni, contributi, lasciti o progetti finanziati;
- eventuali fondi di riserva;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche finalità istituzionali individuate dal Consiglio Direttivo;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

5.2 Il soggetto delegato responsabile per il riparto dell'energia condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 coincide con il Referente della CER, ed è svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, a cui i membri demandano la gestione dei benefici mutualistici derivanti dall'autoconsumo.

5.3 In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, il Referente, per conto dell'Associazione, incassa gli incentivi riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia condivisa ai sensi del Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e, segnatamente, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE in base all'allegato 1 del suddetto decreto.

5.4 I benefici derivanti dall'energia condivisa vengono ripartiti secondo criteri approvati dall'assemblea e in piena corrispondenza alla normativa del Decreto del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, N.414 (Decreto Cacer) e dell'articolo 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022 R/eel (TIAD) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

5.5 La suddivisione degli incentivi è effettuata tra i membri della singola configurazione attivata su una specifica cabina primaria.

5.6 La ripartizione garantisce proporzionalità tra energia condivisa e benefici economici, nel rispetto della normativa vigente, e viene calcolata come stabilito dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, che ne descrive anche la rendicontazione.

5.7 I benefici economici derivanti dalle attività della CER sono impiegati prioritariamente per la copertura dei costi di esercizio e per l'ammortamento degli investimenti.

5.8 I benefici residui sono ripartiti tra gli associati e destinati a finalità sociali secondo i principi di equità, trasparenza, e in proporzione alla partecipazione di ciascun socio alla condivisione di energia, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

5.9 Il Referente assicura che l'importo della tariffa premio eccedentaria, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa del 55 % nel caso di accesso alla sola tariffa premio, ovvero il valore del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

5.10 I criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro eventuale introito derivante dalle attività della CER, di cui al punto 4.2, vengono definiti con le modalità della quota eccedentaria, di cui al punto 5.9.

5.11 La ripartizione dei benefici non costituisce distribuzione di utili, ma esclusivamente restituzione di vantaggi economici derivanti dall'autoconsumo collettivo.

5.12 La CER assicura altresì completa, adeguata e preventiva informazione a tutti gli associati Membri della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

Articolo 6

6.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo IV – Associati e volontari

Articolo 7

7.1 Sono ammessi come associati: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

Nella nozione di autorità locali si ricomprendono inoltre, a titolo esemplificativo, gli enti ospedalieri, le aziende sanitarie locali, le Camere di Commercio, gli enti preposti all'istruzione ed il terzo settore.

Il numero degli associati è illimitato e non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

7.2 Gli associati, o soci, si distinguono in:

- fondatori: coloro che hanno costituito la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- membri: coloro che accedono alla CER, registrando il proprio POD (punto di connessione dell'utenza) per l'autoconsumo diffuso in una configurazione.

- sostenitori: soci che condividono i principi statutari, quali la riduzione dell'impatto ambientale e la lotta alla povertà energetica, senza però partecipare attivamente alla produzione/consumo energetico incentivato. Possono usufruire di benefici indiretti, come la condivisione di know-how, convenzioni o sconti su servizi. Possono prestare opera di volontariato.

7.3 La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo; le previsioni di dettaglio sull'ammissione degli associati – membri sono dettate dal Regolamento interno della CER.

Articolo 8

8.1 Tutti gli associati sono tenuti all'eventuale versamento annuale della quota associativa in base a quanto previsto dal Regolamento, ovvero stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea e sono iscritti nel Registro degli associati. Il Registro sarà organizzato per tipologia di associati, come stabilito dall'Art. 3, comma 3, e per configurazione di appartenenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

8.2 La qualifica di associato dà diritto a:

- a. partecipare alle assemblee, come stabilito dall'Articolo 11 del presente Statuto;
- b. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c. approvare i bilanci;
- d. eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi, ad eccezione degli associati sostenitori;
- e. prendere visione dei libri sociali.
- f. partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

8.3 Ogni associato, in qualità di cliente finale, manterrà i suoi diritti, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

8.4 All'atto di presentazione della domanda di adesione conformemente al modulo che verrà consegnato dall'Associazione, ad ogni aspirante associato viene data visione del presente Statuto, del Regolamento della CER e vengono fornite le informazioni necessarie su ogni aspetto, legale-fiscale-operativo, conseguente alla sua adesione all'Associazione.

8.5 L'accoglimento della richiesta dà diritto all'iscrizione nel Libro dei Soci, purché siano contestualmente versate le quote sociali eventualmente prescritte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal Regolamento.

8.6 Il mancato accoglimento della richiesta deve essere trasmesso con motivazione del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

8.7 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive del Regolamento, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, all'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea degli associati con il quorum costitutivo e deliberativo di cui all'articolo 11, escluso il voto dell'associato oggetto della procedura di esclusione.

Articolo 9

9.1. Ad ogni associato è consentito di recedere in ogni momento dando un preavviso di trenta giorni, tramite raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo. Sarà comunque tenuto al pagamento di eventuali spese di gestione maturate a tale data.

9.2 La qualifica di associato si perde per decesso, per estinzione dell'Ente, per perdita dei requisiti o esclusione di cui all'art. 8.6.

9.3 La qualifica di associato si perde a seguito di uscita dalla configurazione di appartenenza, nelle modalità espresse dal Regolamento.

9.4 La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione, in tutto o in parte, delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione, né ad alcuna liquidazione di qualsivoglia quota sul fondo comune.

Articolo 10

10.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa devono essere iscritti nel registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

10.2 Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- eventuali organi di controllo/revisione.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

11.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Gli associati sono convocati in Assemblea ordinaria annualmente dal Presidente entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta inviata ad ogni associato, anche in via telematica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza.

Quale Assemblea ordinaria:

- delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo,
- delibera sugli indirizzi e sulle linee guida generali dell'Associazione,
- delibera su quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto,
- revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge i consiglieri del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio di carica.
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione ed espulsione;
- delibera su quanto previsto dal Regolamento per disciplinare: la copertura dei costi, la ripartizione degli incentivi, la destinazione della quota eccedentaria interessata dai benefici ambientali, economici e sociali;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

11.3 L'Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea almeno quindici giorni prima della adunanza.

11.4 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

11.6 È possibile tenere le adunanze dell'Assemblea degli associati con più interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario, dovendo ritenersi svolta l'Assemblea degli associati in detto luogo;
- b. sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- c. sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.7 In situazioni eccezionali, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, le adunanze dell'Assemblea degli associati possono svolgersi esclusivamente mediante partecipazione da remoto alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma. In tale ipotesi, l'Assemblea degli associati è da intendersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario.

11.8 Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

11.9 Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'Assemblea, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

11.10 Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

11.11 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 12

12.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

12.2 Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

12.3 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché l'esclusione e l'espulsione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.
- individua la figura del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa da ratificare in assemblea dei soci

12.4 Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta

lo richiedano la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione

entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

12.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

12.6 Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017.

12.7 Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Articolo 13

13.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra tutti gli associati. Dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Articolo 14

14.1 Nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

14.2 L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Titolo VI – Bilancio e Rendicontazione

Articolo 15

15.1 L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio.

15.2 Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

15.3 Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio presso il registro unico del terzo settore.

15.4 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto che ne facciano richiesta.

Titolo VII - Scioglimento, Disposizioni varie e finali

Articolo 16

16.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

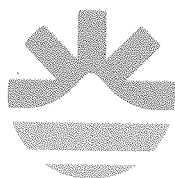
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del l'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 17

17.1 Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Aggiorna inoltre nel Registro Unico tutte le informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione G, ovvero "Altre Associazioni del Terzo Settore" del RUNTS, l'acronimo ETS o la denominazione Ente del Terzo Settore non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

17.2 Per apportare modifiche al presente Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In tutti i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.



Solar
Community
Piemonte
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

17.3 L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Articolo 18

18.1 L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ISOPESCU GHEORGHITA BENIAMIN *Isopescu G. Beniamin*
ISOPESCU ANISOARA FLORICA *Isopescu Anisoara*
ISOPESCU DAVID *Isopescu David*
ISOPESCU OVIDIU *Isopescu Ovidiu*
SCHIPOR JOHN DAVID *Schipor John David*
POPOVICI GABRIEL *Popovici Gabriel*
CAZACU CRISTINEL GABRIEL *Cazacu Cristinel Gabriel*